

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE A.S. 2025/26, 2026/27 E 2027/28

CONTRIBUTO PROFESSIONALE

In data **10 luglio 2026**, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto istruzione hanno sottoscritto in via definitiva il **Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI)** concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28. Contestualmente, con la Nota Ministeriale del 10 luglio 2026, sono state fornite le indicazioni operative e fissate le scadenze per la presentazione delle istanze relative all'**anno scolastico 2026/27**.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TEMPISTICA

PERSONALE DOCENTE

L'accesso ai servizi del Ministero dell'Istruzione e del Merito avviene esclusivamente tramite credenziali digitali **SPID** o **CIE**. In conformità con i nuovi sistemi di autenticazione, per confermare l'inoltro, l'annullamento, la cancellazione delle istanze o il caricamento degli allegati, **non è più richiesto l'inserimento del codice personale**.

All'interno del portale POLIS è disponibile un unico punto di accesso denominato **"Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto"** tramite il quale ciascun richiedente può presentare le due diverse tipologie di domanda (Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria) per tutti gli ordini e gradi di istruzione.

-  **Docenti di ruolo (T.I.):** Presentano domanda in modalità esclusivamente online tramite l'area dedicata del portale Istanze OnLine (POLIS) **dalle ore 15:00 del 10 luglio 2026 alle ore 23:59 del 23 luglio 2026**.
-  **Docenti a tempo determinato (T.D.) finalizzati al ruolo:** I docenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi delle procedure straordinarie e dei percorsi PNRR (es. artt. 59 c. 4 e 9-bis D.L. 73/2021; art. 5-ter D.L. 228/2021; art. 5 cc. 5 e 6 D.L. 44/2023; artt. 13 c. 2 e 18-bis c. 4 D.Lgs. 59/2017) presentano istanza **entro le medesime scadenze (10-23 luglio 2026)**, avvalendosi dell'apposito modello cartaceo/digitale pubblicato sul sito del MIM, da inviare tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o altro canale digitale previsto dal CAD all'Ufficio Scolastico territorialmente competente.
-  **Personale Educativo e Insegnanti di Religione Cattolica (IRC):** Presentano domanda entro gli stessi termini (10-23 luglio 2026) tramite i modelli cartacei/digitali pubblicati sul sito istituzionale del MIM, da inoltrare via PEC all'Ufficio Scolastico competente.

PERSONALE ATA (inclusi i Funzionari EQ con Incarico di DSGA)

-  Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria possono essere presentate **dal 23 luglio al 4 agosto 2026**.
-  **Le domande devono essere prodotte avvalendosi del modello che sarà reso disponibile nella sezione Mobilità del sito del MIM e inviate, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (es. tramite PEC), all'Ufficio Scolastico territorialmente competente.**

PERSONALE ATA

UTILIZZAZIONI

Il principio generale prevede che l'utilizzazione avvenga a domanda, anche in profili diversi (o in aree diverse per gli Assistenti Tecnici), nell'ambito della stessa area contrattuale, purché l'interessato sia in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso al profilo. In particolare:

- ✓ Gli **Assistenti Tecnici** possono richiedere laboratori di area professionale differente rispetto a quella di titolarità.
- ✓ Il personale riconosciuto **parzialmente inidoneo** a svolgere le mansioni del proprio profilo può continuare a essere utilizzato nello svolgimento di funzioni parziali rientranti nel medesimo profilo, coerentemente con la certificazione medica, con il relativo contratto individuale e secondo i criteri stabiliti dal contratto di istituto (in coerenza con il CCNI 25.06.2008). L'accertata inidoneità alle mansioni del profilo implica l'inidoneità assoluta allo svolgimento delle funzioni di DSGA.
- ✓ La valutazione dei titoli viene effettuata dall'istituzione scolastica in cui il personale presta servizio, la quale acquisisce dall'istituto di titolarità ogni utile elemento qualora i due istituti non coincidano. I titoli valutabili devono essere posseduti entro il termine finale di presentazione delle domande. Vengono applicate le tabelle allegate al CCNI della mobilità per il triennio 2025-2028 per le parti relative ai trasferimenti d'ufficio, con la precisazione che viene valutato anche l'anno scolastico in corso.

Le utilizzazioni provinciali accolgono le seguenti categorie di personale ATA:

1. Il personale ATA in soprannumero sull'organico dell'istituto di titolarità.
2. Il personale ATA trasferito d'ufficio o a domanda condizionata quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o negli undici anni scolastici precedenti (dall'a.s. 2015/16 e successivi) che chiedi il rientro nella scuola di precedente titolarità.
3. Il personale già in servizio in sedi coordinate, plessi o sezioni staccate che, a seguito di dimensionamento, vengono a funzionare in un comune diverso da quello della sede di titolarità.
4. Il personale ATA restituito ai ruoli (ai sensi dell'art. 38 del CCNI mobilità) che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda.
5. Il Funzionario titolare di incarico di DSGA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni relative alla posizione di lavoro di DSGA.
6. Il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, che svolge mansioni di altro profilo comunque coerente.
7. Il personale ATA assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre dell'anno scolastico precedente, assegnato d'ufficio in quanto non soddisfatto nelle preferenze espresse nella domanda.
8. Il personale ATA che a qualunque titolo risulti senza sede definitiva o in esubero provinciale.
9. Il personale dell'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione che, a seguito di dimensionamento, è assegnato a una scuola situata in un comune o distretto subcomunale diverso da quello di precedente titolarità e che chiede l'utilizzazione nel comune o distretto ex titolarità.
10. Il personale perdente posto delle scuole o istituti di province statali che hanno modificato l'assetto territoriale e

amministrativo ha titolo a presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella scuola di ex titolarità (e in subordine nel comune) inviando la domanda all'Ufficio territoriale della provincia di ex titolarità, con l'applicazione della precedenza di cui all'art. 18 c. 1 punto II. Qualora abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento per rientrare nella ex provincia di titolarità, può presentare domanda all'Ufficio territoriale della ex provincia partecipando alle operazioni con il personale titolare della stessa.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per **una sola provincia**, indicando fino a un massimo di **15 preferenze**. Non è consentita l'assegnazione provvisoria all'interno del comune di titolarità, salvo che nei casi di comuni suddivisi in più distretti sub-comunali. Analogamente, non è consentita nei confronti del personale assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l'inizio dell'anno scolastico 2026/27.

L'istanza può essere presentata per uno dei seguenti motivi, la cui sussistenza deve essere documentata o dichiarata ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- ✚ **Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.**
- ✚ **Ricongiungimento al coniuge, alla parte dell'unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica (dall'iscrizione si prescinde se il familiare è trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti).**
- ✚ **Ricongiungimento per l'assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 33 commi 3, 5 e 7 della L. 104/1992), anche se non convivente, a condizione che sia prodotta la documentazione attestante il diritto a fruire dei giorni di permesso mensile o del congedo straordinario (art. 42 c. 5 D.Lgs. 151/2001).**
- ✚ **Gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria.**
- ✚ **Ricongiungimento al genitore (il punteggio è attribuito solo se il genitore ha un'età superiore ai 65 anni al 31 dicembre dell'anno in corso).**

Regole per l'inserimento delle preferenze

L'aspirante deve indicare nella domanda il comune di ricongiungimento. Se in tale comune non esistono istituzioni scolastiche richiedibili dal dipendente, è possibile indicare il comune sede dell'istituzione scolastica che comprenda un plesso o sezione staccata nel comune del familiare o, in via residuale, il comune viciniore. Gli Assistenti Tecnici del primo ciclo possono partecipare alle operazioni riferite alla scuola capofila della rete di scuole che comprende un plesso ubicato nel comune del familiare.

Il comune (o il distretto sub-comunale) di residenza o assistenza deve essere necessariamente indicato nelle preferenze; qualora preceduto da preferenze analitiche (singole scuole del comune), deve precedere la preferenza per qualsiasi altro comune o distretto sub-comunale. La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune/distretto di ricongiungimento non annulla l'intera domanda, ma preclude la possibilità di accoglimento delle preferenze relative ad *altri* comuni o distretti (l'Ufficio prenderà in esame solo le preferenze analitiche del comune di ricongiungimento).

AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI (EQ)

Il nuovo ordinamento professionale introdotto dal CCNL 18 gennaio 2024 prevede la figura del **Funzionario** al quale viene conferito un incarico triennale di Elevata Qualificazione di DSGA.

UTILIZZAZIONI E COPERTURA POSTI VACANTI

- **Gestione del Soprannumero:** Qualora le unità di personale dell'Area dei Funzionari EQ da utilizzare siano superiori ai posti disponibili ordinari, la contrattazione decentrata regionale definisce il quadro delle disponibilità, includendovi attività di supporto a funzioni amministrative complesse o lo sviluppo di progetti territoriali tramite accordi di rete tra scuole. È fatta salva l'utilizzazione a domanda nella sede di precedente titolarità del personale soprannumerario.
- **Inidoneità alla funzione (Art. 13 cc. 3-4):** Il personale titolare di incarico di DSGA riconosciuto inidoneo allo svolgimento delle specifiche mansioni relative alla posizione di DSGA **decade dall'incarico**. Tale personale viene utilizzato, a domanda o d'ufficio, su posto vacante/disponibile di Funzionario privo di incarico o, laddove non configurabile (come nella fase transitoria attuale, in cui il numero dei funzionari è inferiore agli incarichi di DSGA), **esclusivamente su altro profilo professionale**.

COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI DSGA (Art. 14 CCNI)

Terminate le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico, anche sulle sedi di cui all'art.1, comma 83-sexies Legge 107/2015, l'Ambito territoriale, secondo il seguente ordine di priorità, ricorre:

a. ai funzionari, con precedenza per quelli inquadrati nel ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;

b. sui posti vacanti e disponibili, ai funzionari privi di incarico di D.S.G.A.;

b1. sui posti disponibili e non vacanti ad altro funzionario titolare di incarico di D.S.G.A., laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di D.S.G.A., che abbia manifestato disponibilità all'assunzione dell'incarico ad interim. In tale fattispecie si applicano le disposizioni dettate dall'art.57 C.C.N.L. secondo l'ordine di priorità ivi stabilito e sulla base dei criteri definiti dal D.M. n. 132 del 4 luglio 2024.

Sugli eventuali ulteriori posti vacanti e disponibili l'Ambito territoriale, secondo il seguente ordine di priorità, ricorre, a domanda:

c. al personale inserito nelle graduatorie della procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;

d. ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;

e. ad altro personale di ruolo inquadrato nell'area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;

f. al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.

Il personale di cui alle lettere d) ed e) è graduato sulla base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024.

In sede di contrattazione integrativa regionale potranno essere individuati ulteriori criteri per la copertura delle eventuali disponibilità residue al termine delle operazioni di cui al presente articolo.

5

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEI FUNZIONARI (Art. 17-bis)

Il personale inquadrato nell'area dei Funzionari e delle EQ titolare di incarico di DSGA può partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria, sia provinciale che interprovinciale, **anche in pendenza dell'incarico triennale** e anche in presenza di vincoli, ferma restando la titolarità presso la sede di prima destinazione (ai sensi dell'art. 35 c. 5-bis del D.Lgs. 165/2001).

- ✓ Il personale che ottiene l'assegnazione provvisoria conserva l'incarico presso la sede di titolarità; l'Ambito territoriale provvede alla sua temporanea sostituzione secondo l'art. 14 del CCNI e il D.M. 132/2024.
- ✓ Durante la fase transitoria, l'assegnazione provvisoria è subordinata al conferimento di un incarico annuale di DSGA da parte dell'Ambito territoriale di destinazione.
- ✓ I funzionari che, sulla base del previgente ordinamento, erano inquadrati nell'Area dei DSGA **precedono il restante personale** nelle operazioni di assegnazione provvisoria, a parità di punteggio e tenuto conto dell'art. 18 del contratto.

PERSONALE DOCENTE

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI

Le operazioni si svolgono annualmente salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato e devono concludersi entro il **24 agosto 2026** per consentire il successivo conferimento delle nomine a tempo determinato.

1. Docenti con nomina a tempo indeterminato (Ruolo) dall'a.s. 2023/24

I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto a decorrere dall'a.s. 2023/24 hanno l'obbligo di permanere presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di formazione e prova per non meno di tre anni scolastici (Art. 1 c. 13 del CCNI). Ai fini del calcolo del triennio sono computati gli anni in utilizzazione/assegnazione provvisoria nei casi consentiti, le supplenze ex art. 47 CCNL 2024, l'anno a T.D. finalizzato al ruolo e il periodo di prova differito o con esito negativo.

- ✓ **Domanda provinciale:** Sempre consentita nell'ambito della provincia di appartenenza.
- ✓ **Domanda interprovinciale:** Consentita esclusivamente qualora l'aspirante rientri nelle categorie di beneficiari delle deroghe previste dall'art. 1 c. 17 del CCNI. Il vincolo non si applica in caso di soprannumero, esubero o beneficiari della L. 104/1992 limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione dei relativi concorsi o all'iscrizione in GaE. La medesima disciplina si applica ai docenti con nomina giuridica nell'a.s. 2025/26 e in attesa di quella economica nell'a.s. 2026/27.

2. Docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (a.s. 2025/26)

Ai sensi delle disposizioni speciali (D.L. 44/2023, D.L. 19/2024, procedure straordinarie ex art. 59 D.L. 73/2021), i

docenti assunti a tempo determinato nell'a.s. 2025/26 possono presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria sia provinciale che interprovinciale **purché rientrino nelle deroghe dell'art. 1 c. 17 del CCNI**.

- ✓ La domanda è ammessa **con riserva** di successiva verifica del superamento del percorso annuale di formazione e prova da parte dell'Ufficio territoriale competente.
- ✓ In caso di sovrannumero rispetto al posto di conferma in ruolo, essi partecipano alla mobilità annuale come perdenti posto nella fase 6 delle utilizzazioni e nella fase 40 delle assegnazioni provvisorie (Allegato 1 del CCNI).

6

3. Docenti non abilitati assunti a tempo determinato (art. 13 c. 2 e 18-bis c. 4 D.Lgs. 59/2017)

I docenti non abilitati assunti a T.D. nell'a.s. 2025/26 possono presentare domanda provinciale (e interprovinciale se rientranti nelle deroghe art. 1 c. 17) **con riserva** di verifica del conseguimento dell'abilitazione.

- ✓ L'aspirante ha l'obbligo di comunicare il conseguimento dell'abilitazione all'Ufficio territoriale di destinazione e a quello di appartenenza **entro l'11 agosto 2026**.
- ✓ Tali domande sono trattate nelle fasi specifiche 40-bis (utilizzazioni) e 40-ter (assegnazioni provvisorie) dell'Allegato 1.

DEROGHE AI VINCOLI DI PERMANENZA (Art. 1 c. 17)

Il contratto recepisce le deroghe previste dal CCNI sulla mobilità ordinaria. I docenti vincolati possono presentare domanda se appartengono a una delle seguenti categorie:

- a. **Genitori di figli minori di anni quattordici (ovvero che compiono i 14 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda); per gli adottivi/affidatari, entro 14 anni dall'ingresso in famiglia ed entro la maggiore età.**
- b. **Personale nelle condizioni di cui agli artt. 21 e 33 commi 3, 5 e 6 della Legge 104/1992.**
- c. **Personale che fruisce dei riposi/permessi ex art. 42 del D.Lgs. 151/2001 in qualità di coniuge, parte di unione civile, convivente di fatto, genitore, figlio o fratello/sorella convivente di soggetto con disabilità grave.**
- d. **Coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile (art. 2 cc. 2 e 3 L. 118/1971).**
- e. **(Limitatamente alle assegnazioni provvisorie) Figli di genitore ultrasessantacinquenne (che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno di riferimento).**

Adempimenti obbligatori: Gli aspiranti devono dichiarare la propria condizione tramite l'**Allegato G** e indicare il comune di effettiva residenza del familiare (iscrizione anagrafica da almeno 3 mesi, salvo per figli nati entro i 3 mesi antecedenti). La documentazione medica/certificazione di invalidità o disabilità deve essere prodotta contestualmente alla domanda.

CASI PARTICOLARI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE

- ✓ **Coniuge di personale militare o equiparato:** I docenti nelle condizioni previste dall'art. 17 della L. 266/1999 possono produrre istanza di assegnazione provvisoria allegando l'**Allegato I** (dichiarazione personale ex D.P.R. 445/2000).
- ✓ **Vittime di violenza di genere:** Le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione (art. 24 c. 1 D.Lgs. 80/2015) possono presentare domanda di assegnazione provvisoria **in qualunque momento**, allegando l'**Allegato H** o l'atto del

tribunale attestante la condizione.

- ✓ **Docenti titolari su posto di sostegno (ADML, ADSL, BDSL):** I docenti della scuola secondaria titolari su sostegno che hanno assolto il vincolo quinquennale e sono in possesso di abilitazione possono richiedere l'utilizzazione o assegnazione provvisoria anche su posto comune compilando le specifiche caselle del portale online.
- ✓ **Insegnamento dell'Educazione Motoria nella Scuola Primaria (Art. 7-bis):** I docenti titolari su tali posti partecipano alle operazioni con le regole valide per gli altri docenti. I passaggi da/verso posti di educazione motoria sono equiparati a operazioni su altra classe di concorso; l'accesso ai posti di educazione motoria è consentito ai docenti titolari su altro posto solo se in possesso della specifica abilitazione derivante dal superamento del relativo concorso ordinario.

7

MOTIVI E PREFERENZE NELL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DOCENTI

I motivi di richiesta sono sovrapponibili a quelli descritti per il personale ATA (ricongiungimento a figli, coniuge/unione civile/convivente, assistenza a disabile grave L. 104, salute, ricongiungimento al genitore over 65). L'assegnazione può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a **20 preferenze** per l'infanzia/primaria e fino a **15 preferenze** per la secondaria. È obbligatorio indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale (o singole scuole dello stesso). La mancata indicazione del codice sintetico del comune preclude l'accoglimento della domanda per scuole situate in altri comuni (l'ufficio valuterà solo le preferenze analitiche del comune di ricongiungimento).

Sostegno interprovinciale senza titolo (Art. 7 c. 14)

L'assegnazione provvisoria per altra provincia su posti di sostegno può essere richiesta anche da docenti privi del titolo di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione (TFA sostegno) o abbiano prestato almeno un anno di servizio su posto di sostegno. L'operazione è disposta in subordine al personale specializzato e dopo l'accantonamento dei posti per i docenti forniti di titolo presenti in GaE, GPS e graduatorie di istituto.

UTILIZZAZIONI DOCENTI

La valutazione dei titoli per le utilizzazioni (Allegato 2) è effettuata dalle istituzioni scolastiche di servizio, ad eccezione dei docenti in esubero provinciale (valutati dall'Ufficio Territoriale) e degli IRC (valutati dall'USR). L'anno in corso viene valutato e la continuità didattica si valuta nella misura di 4 punti per anno anche senza la maturazione del triennio.

Le utilizzazioni provinciali si rivolgono principalmente a:

- ✓ Docenti in esubero provinciale o senza sede definitiva.
- ✓ Docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata o d'ufficio nell'anno in corso o nei precedenti 11 anni scolastici, che chiedono il rientro nell'istituto di ex titolarità. L'indicazione del comune di ex titolarità è obbligatoria se si esprimono preferenze per altri comuni, pena l'annullamento delle preferenze fuori comune.
- ✓ Docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che richiedono l'utilizzazione in altri ruoli, classi di concorso o su sostegno (anche senza titolo).
- ✓ Docenti titolari su posto comune in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che chiedono di essere

utilizzati su sostegno nello stesso grado di istruzione.

- ✓ Insegnanti Tecnico-Pratici (ITP) in esubero: possono essere utilizzati sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo (tabelle A e B del D.P.R. 19/2016); in caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, è attribuito il maggior trattamento economico spettante (art. 10 c. 10 CCNL 2007). Possono inoltre essere utilizzati negli uffici tecnici, in laboratori, per progetti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) o potenziamento dell'offerta formativa.

8

CONTRATTAZIONE DECENTRATA REGIONALE: RUOLO E AMBITI

La contrattazione integrativa regionale definisce i criteri di determinazione delle disponibilità e le modalità di utilizzo del personale in progetti di rilevanza educativa. Regolamenta inoltre lo scambio di posti/cattedre tra coniugi o parti dell'unione civile, anche tra province diverse.

Il CCNI recepisce tra le situazioni di emergenza locale che legittimano criteri regionali specifici:

- ✓ Gli eventi sismici nelle Regioni Abruzzo, Marche, Umbria; nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, Rieti; nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia; nell'area Flegrea della regione Campania.
- ✓ Gli eventi alluvionali nelle province dell'Emilia-Romagna e delle Marche (Pesaro, Urbino, Fano) e del comune di Casamicciola Terme.
- ✓ La definizione di criteri per l'applicazione della Legge 150/2024 relativa all'ordinamento del metodo "Montessori" nella scuola secondaria di primo grado.

PERSONALE EDUCATIVO

Al personale educativo si applicano, per quanto compatibili, le medesime disposizioni che disciplinano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente.

- ✓ **Condizioni generali:** In presenza di esubero provinciale, è consentita l'utilizzazione a domanda in altro ruolo, classe di concorso o su posto di sostegno, purché in possesso del titolo di specializzazione. L'individuazione del personale soprannumerario segue l'ordine delle graduatorie unificate (art. 4-ter D.L. 255/2001).
- ✓ **Posti da semiconvittualità:** Qualora vi siano disponibilità derivanti da semiconvittualità femminile presso istituzioni maschili (o viceversa), il personale educativo soprannumerario può essere utilizzato prescindendo dal ruolo di appartenenza (maschile/femminile), con priorità presso l'istituzione di precedente titolarità.
- ✓ **Precedenza per la sede storica:** Il personale educativo trasferito come soprannumerario negli ultimi undici anni, che abbia richiesto in ciascun anno l'istituzione di precedente titolarità, ha diritto alla precedenza per il rientro rispetto agli altri aspiranti.

PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E DI ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Le precedenze previste dall'Art. 8 (per i Docenti) e dall'Art. 18 (per il Personale ATA) sono raggruppate per categoria e inserite secondo il seguente ordine di priorità vincolante all'interno della sequenza operativa delle operazioni (Allegati 1, 6 e 6-bis):

I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE

- a. Personale non vedente (Art. 3 Legge 120/1991).
- b. Personale emodializzato (Art. 61 Legge 270/1982).

II. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO

- c. Limitatamente alle utilizzazioni all'interno della stessa provincia, il personale (docente o ATA) trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata o d'ufficio a partire dall'a.s. 2015/16 e successivi, che richieda il rientro nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza, prevale chi appartiene alla stessa tipologia di posto o profilo professionale.

III. PERSONALE CON DISABILITÀ O BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

- d. Personale con disabilità di cui all'art. 21 della L. 104/1992 (invalidità superiore a 2/3).
- e. Personale che ha bisogno di particolari cure a carattere continuativo (es. chemioterapia) per gravi patologie. La precedenza è subordinata all'indicazione del comune in cui esiste il centro di cura specializzato come prima preferenza sintetica.
- f. Personale con disabilità appartenente alle categorie di cui all'art. 33 comma 6 della L. 104/1992.

Il personale delle lettere d) ed f) usufruisce della precedenza solo per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che lo indichi come prima preferenza sintetica.

IV. ASSISTENZA A PERSONE CON DISABILITÀ O PROLE

In applicazione del D.Lgs. 105/2022, **è soppressa la figura del referente unico dell'assistenza**; la precedenza viene riconosciuta, alle condizioni e requisiti del CCNI, in favore di:

- g.
- h. impossibilità oggettiva o superamento dei 65 anni di età, la precedenza si estende ai fratelli o sorelle conviventi.
- i. Coniuge, parte dell'unione civile o convivente di fatto (ex L. 76/2016) di soggetto con disabilità grave.
- j. Figli che prestano assistenza al genitore con disabilità grave.
- k. Genitori (anche adottivi/affidatari) con prole che compie i 6 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno in corso (art. 42-bis D.Lgs. 151/2001).
- l. Genitori con prole di età superiore a sei anni e inferiore a sedici anni, **limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali**.
- m. **m-bis)** Fratelli e sorelle non conviventi del soggetto con disabilità grave, alle medesime condizioni dei conviventi.
- n. **n)** Parenti o affini entro il secondo grado (o terzo grado in casi particolari di genitori/coniuge over 65 o inabili).
- o. *Condizione per i punti i), m-bis), n):* La precedenza è riconosciuta solo se viene prodotta la documentazione attestante il diritto a fruire dei permessi orari/mensili della L. 104/1992 o del congedo straordinario nell'anno scolastico di riferimento. La prima preferenza sintetica deve obbligatoriamente coincidere con il comune di assistenza.

V. PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

- p. Personale restituito ai ruoli ai sensi delle disposizioni contrattuali.

VI. CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (*Solo fase assegnazioni provvisorie*) Il coniuge, parte dell'unione civile o convivente convivente del personale militare o equiparato trasferito d'autorità. La precedenza si applica nella provincia in cui il personale è stato trasferito o ha eletto domicilio, a condizione che si indichi il comune di riferimento come prima preferenza sintetica.

VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NEGLI ENTI LOCALI

q. (*Solo fase assegnazioni provvisorie*) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, durante l'esercizio del mandato. La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune in cui si svolge il mandato amministrativo.

VIII. PERSONALE AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE

s. (*Solo fase assegnazioni provvisorie interprovinciali*) Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale (C.C.N.Q. 04.12.2017), per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

NOTE REGOLAMENTARI COMUNI SULLE PRECEDENZE

1. **Obbligatorietà della prima preferenza:** Per l'attivazione del diritto di precedenza (punti III, IV, VI, VII), l'aspirante deve obbligatoriamente inserire come **prima preferenza sintetica il codice del comune o del distretto sub-comunale** di riferimento (residenza, cura, assistenza o mandato). È ammessa l'indicazione preliminare di singole scuole (preferenze analitiche) del medesimo comune.
2. **Mancanza di scuole o posti esprimibili:** Qualora nel comune di riferimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili, è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili, ovvero una scuola con sede di organico in altro comune che gestisca un plesso o sede nel comune di riferimento.
3. **Effetti dell'errore nell'ordine delle preferenze:** La mancata o errata indicazione del comune/distretto di riferimento o il mancato rispetto dell'ordine di precedenza delle preferenze sintetiche **comporta la perdita del diritto di precedenza**. La domanda non viene annullata, ma verrà trattata e valutata secondo il punteggio spettante come una normale istanza senza alcuna priorità.
4. **Coincidenza della prima preferenza per i vincolati:** I docenti soggetti a vincolo che presentano domanda in virtù di una deroga (art. 1 c. 17) e che usufruiscono contestualmente di una precedenza (art. 8) devono assicurarsi che la prima preferenza espressa **coincida esattamente** con il comune/distretto legato alla precedenza (es. assistenza), con il comune di ricongiungimento e con la località che dà titolo alla deroga.

Lì 13.07.2026

Il Vice-Presidente Vicario

Sabato Simonetti